

COMUNE DI SAMASSI

PROV. DI CAGLIARI

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.07.1994
Pubblicato all'Albo Pretorio dall'11.08.1994 al 26.08.1994

Sospeso dal Comitato Regionale di Controllo con provvedimento n. 1463/01/94 del 7.10.1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 30.11.1994.
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 21.12.94 al 05.01.1995.

Provvedimento del Comitato Regionale di Controllo n. 2194/01/94 del 10.01.1995 "Non
rileva vizi di legittimità".

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 76 del vigente STATUTO COMUNA-
LE dal 18.01.1995 al 02.02.1995.

ENTRA IN VIGORE DAL 03.02.1995.

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Samassi, 03.02.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Conradi Maria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ambito di applicazione

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante norme per la revisione l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Comune di Samassi adotta il presente regolamento al fine disciplinare, sul proprio territorio, i criteri di applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Con il termine "tassa" - da ora in poi usato - si vuole intendere specificatamente tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definita dall'art. 38 e seguenti del decreto legislativo indicato al precedente comma.

Così di seguito ogni richiamo legislativo - se non diversamente indicato - dovrà rendersi riferito al Decreto legislativo indicato in premessa ed alle relative modificazioni ed integrazioni.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al Capo 2° del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, 566 modificativo di detto D.Lgs. fatto salvo quanto disposto dal vigente regolamento comunale per il mercato settimanale e quant'altro disposto in materia di commercio su aree pubbliche, nonché quanto contenuto in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel regolamento di Polizia Urbana, per quanto compatibile e non in contrasto con il contenuto del presente regolamento.

ART. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART. 2

Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve inoltrare apposita domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco.

2. Le domande, così come definite dalle specifiche modulistiche a disposizione dei cittadini presso i competenti Uffici Comunali, devono contenere, pena di nullità:

- 1) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- 2) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- 3) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
- 4) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- 5) il periodo per cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione e la durata per cui si intende effettuare l'occupazione;
- 6) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute in presente regolamento e nelle leggi in vigore.

Devono inoltre contenere:

- 1) la sottoscrizione dell'impegno a sottostare a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà;
- 2) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;

- 3) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare i luoghi e l'opera stessa.

4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amm.ne richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee in occasione di sagre e manifestazioni varie la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima della data di effettiva occupazione, per gli altri casi la domanda va prodotta almeno 5 giorni prima di quella fissata per l'occupazione.

ART. 3

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. La responsabilità dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni è in capo al responsabile dell'ufficio Tributi, il quale la definisce nel rispetto e nello spirito della Legge 241/1990 e del relativo regolamento di attuazione, con la collaborazione dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza.

2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione, le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della stessa.

4. Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.

5. Le autorizzazioni e le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b. a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
- c. con l'obbligo del concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d. a condizione che, salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 3, lett C, le occupazioni su marciapiedi o banchine non eccedano i due terzi della larghezza dei medesimi e sia comunque garantito un corridoio di transito pedonale avente larghezza non inferiore a ml. 1,50.

6. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla data dei stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa comma 5 del l'art. 2.

7. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione, in difetto si applica il silenzio assenso.

8. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.

9. Copia della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio.

A tal fine verrà istituito in ogni ufficio competente al rilascio, un apposito registro in cui verrà annotato:

- a) il tipo dell'atto amministrativo;
- b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
- c) la data di rilascio;
- d) la data di ricevimento della avvenuta comunicazione al servizio tributi e la firma per ricevuta.

10. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari della concessione o della autorizzazione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al

rilascio.

ART. 4

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione del l'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente o via fax o con telegramma.
3. L'occupazione dovrà comunque aver riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà aver riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (art.30 e seguenti).

ART. 5

Occupazioni abusive

1. Si considera abusiva - ad eccezione di quanto in deroga previsto dal predetto regolamento - qualunque occupazione effettuata:
 - a) in assenza della prescritta concessione od autorizzazione;
 - b) qualora la concessione o l'autorizzazione siano scadute e non rinnovate ovvero siano state revocate;
 - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione o l'autorizzazione;
 - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsiasi specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale di Samassi la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, questa può provvedere direttamente a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute oltre agli eventuali danni arrecati saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

ART. 6

Rinnovi e cessazioni

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, alla scadenza possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta, l'eventuale tacito rinnovo deve essere specificatamente previsto dall'atto sorgente.
2. Tale richiesta di rinnovo, per le concessioni di occupazioni permanenti, deve essere redatta con la stessa modalità prevista dai precedenti articoli e deve essere presentata nel termine perentorio di tre mesi prima della scadenza della concessione in atto;
3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma precedente.
4. Per le occupazioni temporanee, la domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno due giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
5. La cessazione volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, né dell'eventuale canone di concessione applicato.

ART. 7

Modifica o sospensione della concessione o della autorizzazione

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e la sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro – ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale - può essere modificato o sospesa qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.

3. Il Comune di Samassi potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale;
- b) per altri motivi di ordine pubblico o di pubblici comizi;
- c) per cause di forza maggiore come incendi, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, ecc.

4. La modifica o la sospensione della concessione dovranno essere notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, in cui sono indicati i termini del provvedimento; i termini si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

5. In ogni caso alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

ART. 8

Revoca della concessione o della autorizzazione

1. Ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale le autorizzazioni e le concessioni possono, in qualsiasi momento, essere revocate quando concorrano giusti motivi, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinante.

2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente promanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:

- a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione; i
- b) il mancato pagamento del canone di concessione stabilito o di ogni altro onere e spesa dovuta ovvero della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- c) il mancato pagamento della tassa per gli anni successivi al rilascio della concessione;
- d) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
- e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione o nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione; g) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese a rimettere ogni cosa in pristino entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

5. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale del canone di concessione e della tassa pagati in anticipo, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 9

Estinzione della concessione

La concessione ad occupare gli spazi ed aree pubbliche si estingue ove non s no motivazioni di Legge:

- a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
- c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale ed è vietato il loro trasferimento a terzi salvo quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche, in caso di trasferimento l'azienda e conseguente

subingresso.

2. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo precostituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune di Samassi da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

3. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta suzione e gestione delle opere da realizzare ed inoltre ha l'obbligo:

- a) di esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza e del personale dei competenti uffici comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, all'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti;
- c) di provvedere a delimitare adeguatamente l'area concessa e ove si rendesse necessaria l'occupazione di tutta un'area pedonale, di provvedere inoltre a delimitare un corridoio di transito pedonale adiacente l'occupazione, secondo quanto disposto dall'art. 40 del regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada.
- d) di provvedere a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale o in generale di qualsiasi bene pubblico nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni ai beni medesimi;
- e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

4. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:

- 1) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
- 2) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- 3) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dalla Autorità Comunale;
- 4) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- 5) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

5. Per quanto, infine, attiene alla manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario.

6. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, dovrà essere debitamente autorizzato.

ARL 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 12

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione dalla competente autorità e fatto salvo il disposto degli artt. 121 e 122 del T.U. della legge di P.S.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la mercé ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso non potranno effettuarsi, nello stesso giorno, altre soste che ricadano nel raggio di 100 metri dal punto già utilizzato.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e del 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla quinta classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate, ai fini della graduazione della tassa, in due categorie.
2. Dette categorie sono individuate nella planimetria e nel relativo elenco si vogliono parte integrante del presente regolamento come "allegato A".

ART. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. La mancata modificazione comporta l'automatica applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Le tariffe saranno adeguate a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 56, comma 11, del D. Lgs. 507/93 e troveranno applicazione a far tempo dalla data stabilita dal DPCM medesimo.
4. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. 507/93 secondo i seguenti criteri:
 - a) per le occupazioni di cui agli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n.507/93, in sede di prima applicazione si applicano le tariffe nella misura minima, per le annualità successive le tariffe potranno subire degli aumenti anche riferiti solo a talune fattispecie purché l'incremento non superi il 25% annuo e siano comunque mantenute al minimo le tariffe per le occupazioni relative a lavori edili ed a manifestazioni culturali e sportive organizzate da da Comitati e Associazioni non aventi scopo di lucro.
 - b) per le occupazioni di cui all'art. 47 si applicano le misure massime previste dalla legge per quelle permanenti, e nella misura minima aumentata del 50% per quelle temporanee.

4 bis. La Giunta Comunale in occasione dell'adozione delle tariffe per l'anno 1995, potrà avviare iniziative agevolati ve o di esonero per le occupazioni di suolo pubblico di cui alle sottoindicate fattispecie:

- occupazioni con ponteggi od altro, ad esclusione di quelle con materiale edile, effettuate per interventi di manutenzione straordinaria della facciata prospicienti le aree pubbliche (tamponatura, intonaci, tinteggiatura e grondaie), purché i suddetti lavori siano finalizzati all'esecuzione della tinteggiatura. Tali agevolazioni o esoneri dovranno applicarsi per ciascun immobile per un periodo non superiore a giorni 15, anche frazionato, e comunque compreso in un arco di tempo non superiore a giorni 30.
- occupazioni su suolo pubblico in occasione di manifestazioni culturali e sportive organizzate da Comitati e Associazioni non aventi scopo di lucro.

Il tutto fatto salvo quanto disposto dall'art. 3 bis ultimo comma della legge di conversione del D.L. n.515 del 27.8.1994.

5. Le misure di cui al precedente comma 4 costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - prima categoria 100 per cento
 - seconda categoria 30 per cento
6. Qualora la singola occupazione, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionata, sia effettuata sul territorio afferente a due categorie, si applica la tassazione più favorevole al contribuente.

ART. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 17

Distinzione tra le occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo o sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, alle misure tariffarie così come stabilita dall'Amministrazione Comunale ed in base all'ubicazione, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. La superficie imponibile si determina considerando la occupazione delle aree e/o degli spazi che non possono essere concessi ovvero utilizzati da altri. A titolo meramente esemplificativo si indicano quegli spazi, comunque circoscritti e delimitati, ricavati dalla messa a dimora di arredi urbani quali fioriere, pedane o panche, ecc.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno trenta centimetri dal vivo del muro, escluse tende e simili, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo, fatte salve le esenzioni di cui al successivo art. 33.

ART. 20

Passi carrai

1. Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili pedonali costituiti generalmente da manufatti di listoni in pietra o altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; parimenti si considerano passi carrabili le coperture di fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di consentire ovvero di facilitare l'accesso alle stesse.

2. Ai sensi dell'art.44 comma 5 del D.Lgs. 507/93, la superficie dei passi carrabile si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno a cui si da accesso, per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Per i passi carrabili di cui al precedente comma la tassa viene applicata alle misure tariffarie così come stabilite dall'Amministrazione Comunale con tariffa ordinaria ridotta al cinquanta per cento e graduata a seconda del dettato dell'art. 15.
4. I proprietari degli accessi di cui al punto 3 dell'art. 35 del presente regolamento, possono richiedere espressamente al comune di Samassi il rilascio di apposita segnaletica per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante.
5. La specifica segnaletica, tenuto conto delle esigenze di viabilità, verrà apposta previo parere dei Responsabili dei settori interessati, stante che il divieto di utilizzazione dell'area di cui al precedente comma non potrà, comunque, estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consentirà al soggetto passivo del tributo alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività.
6. I proprietari degli accessi suddetti rientrano quindi nell'obbligo del pagamento della tassa che viene determinata con la tariffa ordinaria ridotta del cinquantacinque per cento, avendo riguardo che il calcolo della superficie imponibile terrà conto della larghezza convenzionale di metri uno.
7. La tariffa ordinaria è ridotta al dieci per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo accertati dal Settore Polizia Municipale su richiesta del Servizio Tributi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affitto o da qualsiasi altro rapporto. Sarà cura del Servizio Tributi segnalare la situazione al Responsabile del Settore interessato che valuterà l'opportunità di far demolire il manufatto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al cinquanta per cento.
9. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, l'entità della tassa è determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del dieci per cento.

ART. 21

Affrancazione dalla tassa per i passi carrai

1. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
2. L'affrancazione, che può essere esercitata in qualsiasi momento, consegue ad una richiesta espressa del contribuente e si sostanzia in un provvedimento di attestazione che segue le sorti dell'immobile.
3. E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di affrancazione.

ART. 22

Abolizione dei passi carrai

1. I contribuenti che non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili hanno la facoltà di ottenere l'abolizione con apposita domanda rivolta al comune di Samassi. Sono a carico del richiedente le spese per la messa in pristino dell'assetto stradale.
2. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dall'ente proprietario, con o senza il consenso del proprietario dell'immobile servito, ovvero dallo stesso contribuente.
3. E' comunque dovuto il pagamento del tributo relativo all'anno di riferimento della richiesta di abolizione.

ART. 23

Occupazioni con autovetture

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12, del citato Decreto Legislativo 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 24

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 8, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. È ammessa tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per le occupazioni del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadri.
7. Tutte le ulteriori occupazioni effettuate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, le pavimentazioni, i chioschi e simili, qualora eccedano la superficie di quattro metri quadrati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui ai precedenti artt. 18 e 19, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 25

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi autonomi per la per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 26

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. È fatto divieto, senza la preventiva autorizzazione o concessione, di eseguire lavori, opere o depositi ed aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Salvo speciale deroga non è consentito utilizzare i succitati spazi per l'esercizio di attività artigianali, industriali e simili, nonché per eseguire particolari lavorazioni quali impasti, sfiridi e tagli di materiali ferrosi e non.
3. Qualora le occupazioni insistano su aree adiacenti a griglie e/o pozzetti, questi ultimi dovranno essere opportunamente protetti da eventuali scarichi di materiali di risulta e comunque di tutti i materiali in uso nel cantiere.
4. Chiunque esegue lavori o deposita materiali, pone in opera ponti, steccati, , pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche indipendentemente dalla loro durata, è comunque soggetto al rispetto delle norme comportamentali e delle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal regolamento di esecuzione dello stesso e successive loro modificazioni e integrazioni, oltre che delle leggi urbanistiche, del regolamento edilizio, di polizia e di igiene urbana e delle prescrizioni contenute nel l'atto autorizzativo.
5. È fatto obbligo per il concessionario, qualora si verifichi la manomissione delle aree occupate, danni alla proprietà comunale od a terzi, del perfetto ripristino delle aree medesime. Nel caso di esecuzione d'ufficio, le spese sostenute dal Comune di Samassi dovranno essere rimborsate dall'occupante.
6. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese nei sui confronti, indennità o compensi di sorta.

ART. 27

Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, le occupazioni permanenti del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (ad esempio pozzetti di ispezione, camerette, cabine elettriche e telefoniche, ecc.), sono tassate forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, comprese quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, per la parte di esse effettivamente occupate.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa nella misura complessiva di L. 50.000, indipendente dalla effettiva consistenza delle occupazioni meduse.

ART. 28

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 del medesimo art. 47, impone un contributo "una tantum" pari al dieci per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 29

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 15, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. La tassa si applica in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - 1) per le occupazioni sino a 6 ore si applica una tariffa pari ad un quarto di quella relativa all'intera giornata;
 - 2) per le occupazioni che superano le sei ore e possono protrarsi non oltre 12 ore si applica per l'intero periodo una tariffa pari al cinquanta per cento della tariffa giornaliera;
 - 3) per le occupazioni che superano le 12 ore si applica la tariffa per l'intera giornata.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione del Mercato settimanale ambulante poiché il relativo Regolamento comunale fissa gli orari in cui può svolgersi tale attività, la tassa si applica nella misura prevista per le occupazioni sino a 12 ore.
4. Più periodi di occupazione nella stessa giornata si potranno sommare per la determinazione della tariffa applicabile, purché l'area sia restituita all'uso pubblico nelle ore di interruzione dell'occupazione.
5. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai trenta giorni il quaranta per cento di riduzione; oltre i trenta giorni il cinquanta per cento di riduzione.
6. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

ART. 30

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono senza titolo, per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Quanto previsto dal precedente comma vale ai soli fini dell'applicazione della tassa, il pagamento del tributo non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità dell'occupazione.

3. Ai sensi dell' art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del cinquanta s cento.

ART. 31

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
- a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera e) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al settanta per cento;
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al trenta per cento;
 - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al cinquanta per cento;
 - e) per le diverse fattispecie relative alle occupazioni con passi carrabili vedasi le riduzioni previste all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 32

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c - per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al settanta per cento;
 - comma 3 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al trenta per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5 - le tariffe sono ridotte al cinquanta per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'ottanta per cento, Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
 - comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell'ottanta per cento;
 - comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento;
 - comma 6 - per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del trenta per cento;
 - comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento;
2. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro, nel caso di occupazioni interessate a più riduzioni si applica quella più favorevole al contribuente

ART. 33

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. D. Lgs. 507/93:
- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati ;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a 30 minuti;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- c) occupazioni di pronto intervento con porti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 34

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché alle occupazioni delle strade statali o provinciali fatta eccezione per i marciapiedi e manufatti fatti realizzati direttamente dal Comune.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, fatto salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento.

ART. 35

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti tenuti al pagamento della tassa ovvero i concessionari, devono presentare al Servizio Tributi apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificatamente previsto dalla Legge:
 - se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi ;
 - l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione;
 - la ubicazione, la durata e l'entità dell'occupazione.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 27 comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il pagamento della tassa è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
6. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti, eseguito su bollettino di conto corrente postale fornito gratuitamente dalla amministrazione comunale, è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportano l'obbligo di una nuova denuncia.
7. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio.
8. Per le occupazioni temporanee per le quali non occorre l'autorizzazione il pagamento della tassa - può avvenire mediante versamento

diretto senza compilazione del bollettino di conto corrente postale di cui ai precedenti commi. La tassa può essere versata direttamente nelle mani di un incaricato del Comune ovvero del Concessionario che ne rilasciano ricevuta.

9. La ricevuta, rilasciata su bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso, deve indicare distintamente:
 - a) il nominativo del contribuente;
 - b) la causale del pagamento (durata e superficie della occupazione);
 - c) la somma pagata» distinta nelle sue componenti (tassa e oneri accessori);
 - d) la firma dell'incaricato della riscossione.
10. La convenzione per la riscossione delle occupazioni temporanee di cui al l'art. 45, comma 8, è predisposta dall'Ufficio Tributi ovvero dal concessionario per la gestione del servizio.
11. L'obbligazione di cui al quarto comma dell'art. 77 del capo terzo del decreto legislativo 507 del 1993, rubricato "tassa giornaliera di smaltimento" è assolta con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 36

Definizione in via breve

1. Il Comune di Samassi, per il tramite del Servizio tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, comunica al contribuente, entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero di effettuazione del versamento, gli errori materiali o di calcolo.
2. L'integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata come sopra ed accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con le modalità di cui precedente articolo, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il predetto termine ha carattere ordinatorio e non comporta l' applicazione di sanzioni; non esclude però la debenza degli interessi, a decorrere dalla data del primo pagamento, quando il versamento dell'integrazione sia effettuato oltre i sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'adesione del contribuente alla richiesta del versamento integrativo non comporta l'automatica definizione del rapporto tributario, restando integra la possibilità, per il comune di Samassi, di esercitare i poteri di accertamento di cui al successivo articolo.

ART. 37

Accertamenti

1. Il comune di Samassi, per il tramite del Servizio Tributi, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta;
 - b) inesattezza (non concretizzante l'errore materiale di cui innanzi si è fatto cenno) nelle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento di cui alla lettera a) abbia determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

Il suddetto Servizio provvede presentazione inoltre all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

2. Oltre alla motivazione, l'avviso di accertamento deve indicare gli importi dovuti a titolo di soprattassa e di interessi nonché il termine di sessanta giorni per il pagamento ovvero l'organo cui adire per il contenzioso.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo plico postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata ovvero a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

ART. 38

Riscossione coattiva della tassa

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'ari. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1388, n. 43; ciò comporta che la riscossione deve essere operata mediante ruolo, in un'unica soluzione, dai concessionari del servizio.

2. Il credito derivante dalla applicazione della tassa è assistito, in applicazione dell'art. 2752 del codice civile, da privilegio generale sui mobili del debitore.

ART. 39

Rimborsi

1. Nel caso di richiesta di rimborso, effettuata con apposita istanza in carta semplice da parte del contribuente, delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 51 comma 6, del D. Lgs. 507/93.

ART. 40

Sanzioni

1. Soprattasse
 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per l'omesso o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie
 - Le violazioni delle norme che hanno riguardo alle occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa ovvero nel non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario, sono punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 N. 383 e successive modifiche.
 - Il comune di Samassi si riserva comunque di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai propri beni patrimoniali o di uso pubblico.
 - La determinazione delle pene pecuniarie è demandata al Sindaco il quale, con apposita ordinanza potrà anche prevedere casi di non procedibilità, l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio.
 - La pena pecuniaria è irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 41

Affidamento in concessione

1. Qualora il Comune di Samassi lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico-funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 42

Funzionario responsabile

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93, le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sono in capo al Segretario Comunale.
2. Nel caso di affidamento in gestione del servizio ai sensi del precedente articolo le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.
3. Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione

ART. 43

Gestione contabile

1. Il Comune provvede alla gestione contabile della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Finanze del 26.04.1994, in stretta collaborazione tra l'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Tributi.

ART. 44

Abrogazioni

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento le abrogazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 507/93.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono pertanto da intendersi abrogati, il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico in vigore per l'anno 1993 e ogni altra norma regolamentare che risulti in contrasto con il presente regolamento.

ART. 45

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 35 del presente regolamento ed effettuare il versamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del predetto regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già pagati e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 27 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella incorso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.
2. Qualora non fossero disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento della tassa di cui al presente regolamento, i versamenti - intestati al Comune di Samassi - dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi PP.TT. e dall'Ufficio tributi del Comune.

ART. 46

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore al termine della seconda pubblicazione prevista dall'art. 78 dello statuto del Comune di Samassi.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione;
- Art. 2 - Modalità per la richiesta delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
- Art. 4 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 5 - Occupazioni abusive
- Art. 6 - Rinnovi e cessazioni
- Art. 7 - Modifica o sospensione della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 9 - Estinzione della concessione
- Art.10 - Obblighi del concessionario
- Art.11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art.12 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.13 - Classificazione del Comune
- Art.14 - Suddivisione del territorio in categorie
- Art.15 - Tariffe
- Art.16 - Soggetti passivi
- Art.17 - Distinzione tra le occupazioni
- Art.18 - Criterio di applicazione della tassa
- Art.19 - Misura dello spazio occupato
- Art.20 - Passi carrai
- Art.21 - Affrancazione dalla tassa per i passi carrai
- Art.22 - Abolizione dei passi carrai
- Art.23 - Occupazioni con autovetture
- Art.24 - Distributori di carburante
- Art.25 - Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art.26 - Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art.27 - Occupazioni permanenti con condutture, cavi, impianti ecc.
- Art.28 - Costruzione gallerie sotterranee
- Art.29 - Occupazioni temporanee - criteri e misure di riferimento
- Art.30 - Maggiorazioni della tassa
- Art.31 - Riduzioni della tassa permanente
- Art.32 - Riduzione tassa temporanea
- Art.33 - Esenzione dalla tassa
- Art.34 - Esclusione dalla tassa
- Art.35 - Denuncia e versamento della tassa t.36 - Definizione in via breve
- Art.37 - Accertamenti
- Art.38 - Riscossione coattiva della tassa
- Art.39 - Rimborsi
- Art.40 - Sanzioni
- Art.41 - Affidamento in concessione
- Art.42 - Funzionario responsabile
- Art.43 - Gestione contabile
- Art.44 - Abrogazioni
- Art.45 - Norme transitorie
- Art.46 - Entrata in vigore

ELENCO DELLE STRADE, SPAZIED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA I^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

Tutto il Centro Abitato, così come perimetrato ai sensi dell'Art.4 del D.L. n.285/1992

ELENCO DELLE STRADE, SPAZIED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

Fuori centro abitato